

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 394-A)

Relazione e testo degli articoli approvati dalla 8^a Commissione permanente
(AGRICOLTURA E FORESTE)

(RELATORE DI ROCCO)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera
dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1964 (V. Stampato n. 726)*

**presentato dal Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
di concerto col Ministro del Bilancio
e col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
l'8 febbraio 1964*

Comunicata alla Presidenza il 17 aprile 1964

Autorizzazione di spesa per il funzionamento degli Enti di sviluppo

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che si sottopone all'approvazione finale dell'Assemblea ha lo scopo di provvedere all'assegnazione delle somme necessarie ad assicurare la conservazione delle strutture organizzative rappresentate dagli enti e sezioni di riforma fondiaria. Ciò è conforme alla volontà del legislatore che, nel conferire agli enti suddetti, con l'articolo 32 del « Piano verde », compiti di valorizzazione economica e sociale di zone particolarmente depresse, ha riconosciuto appunto la necessità che tali organismi siano mantenuti in vita come importante patrimonio di organizzazione e di competenza idonee all'esercizio delle nuove attività previste.

Poichè alla data del 30 settembre 1962 erano state totalmente impegnate le somme stanziare per l'attuazione delle leggi di riforma fondiaria (legge Sila, legge stralcio, legge regionale siciliana) fu necessario autorizzare la spesa di 20 miliardi per oneri generali e di funzionamento degli Enti di riforma. Con tale somma si sarebbe dovuto provvedere al fabbisogno fino al 30 giugno 1963; ma prevedendo che sarebbe stato difficile ottenere, entro tale data, nuovi finanziamenti, a causa dei noti avvenimenti politici — elezioni generali, crisi di governo etc. — si è cercato di assicurare, fino al 30 settembre 1963, il pagamento delle retribuzioni al personale, attraverso il ridimensionamento degli impegni. Essendo ormai trascorso tale termine, occorre provvedere con urgenza all'assegnazione delle somme per le immediate necessità di funzionamento degli enti suddetti. Ed è ciò che si vuol fare con il presente disegno di legge autorizzando la spesa di 14 miliardi e 500 milioni di lire.

Il testo del disegno di legge è quello approvato dalla 11^a Commissione permanente della Camera dei deputati, e l'8^a Commissione del Senato ne ha approvato gli articoli senza modificazioni. L'esame del provvedimento ha dato luogo ad un'ampia discussione. Gli oratori, appartenenti a tutti i settori, pur rievocando critiche e rilievi noti sull'attività degli Enti di riforma, hanno unanimemente convenuto che tali enti hanno dato risultati positivi sia dal punto di vista sociale che da

quello economico e politico. Essi hanno compiuto un'opera meritoria ove si pensi che importanti zone agricole del nostro Paese sono state radicalmente trasformate con notevole aumento del reddito delle terre. Sono sorti borghi, case, impianti di irrigazione, opifici, cooperative.

Questi enti devono essere mantenuti perchè possano assolvere ad una funzione ancora più importante nella veste e con i nuovi compiti, di enti di sviluppo.

L'onorevole Sottosegretario di Stato Antoniozzi, nel sostenere, in Commissione la validità e l'urgenza del provvedimento, ha fornito alcuni dati sull'opera e sui risultati degli Enti di riforma fondiaria, che si ritiene utile ed opportuno qui riportare.

Contestando un'affermazione ripetuta da più parti e ripresa anche dalla stampa, circa l'ammontare della spesa globale sostenuta dagli Enti e che si fa ascendere a mille miliardi e 400 milioni di lire, egli ha precisato in lire 672 miliardi e 250 milioni la somma dei finanziamenti disposti dalle apposite leggi compresa questa in esame. Tenendo presente che la riforma ha operato su 700 mila ettari, l'investimento medio è stato di un milione per ettaro, compreso il costo di gestione. Il valore globale della produzione nei terreni acquisiti alla riforma è passato da poco più di 22 miliardi di lire nel 1953 a circa 77 miliardi nel 1961. Il valore del prodotto vendibile riferito all'unità di superficie, nello stesso periodo è passato da lire 71.000 per ettaro a lire 141.000.

La riorganizzazione degli ordinamenti culturali è dimostrata dai seguenti dati: i prodotti delle coltivazioni erbacee — sempre nel periodo 1953-1961 — diminuiscono gradatamente sul totale della produzione dal 1953 al 1958. L'incidenza dei prodotti cerealicoli scende dal 52 al 26 per cento, mentre le culture più intensive e redditizie salgono dal 19 al 29 per cento. I prodotti delle coltivazioni arboree aumentano nello stesso periodo dal 6 al 14 per cento; i prodotti zootecnici dall'11 al 28 per cento. Significativo è il saggio di incremento medio annuo del prodotto vendibile: esso risulta del 9,8 per cento nelle zone di riforma mentre è del 3,2

per cento per il territorio nazionale e del 4,1 per cento per le diverse regioni ove ha agito la riforma.

Per il modo col quale si è proceduto nella distribuzione delle terre espropriate il sottosegretario riferisce che il 56,8 per cento dei terreni è stato destinato a poderi, il 14,9 per cento a quote, il 12,5 per cento a lotti, il 6,8 per cento a quote indivise, il 4,4 per cento ad opere e servizi, lo 0,4 per cento ad istituzioni. Solo l'1,5 per cento è in corso di riassegnazione.

La percentuale dei terreni abbandonati è dell'1,5 per cento appena.

Circa la provenienza degli assegnatari, il 49,8 per cento è costituito da braccianti; il 42,8 per cento da affittuari e mezzadri e il 7 per cento da piccoli proprietari coltivatori diretti.

La spesa è articolata per settori di intervento nel seguente modo: 380 miliardi per opere di trasformazione fondiaria; 87 miliardi per opere di colonizzazione, 120 miliardi per opere di progresso tecnologico e 31 miliardi per l'organizzazione mercantile della produzione.

Alcuni senatori hanno ritenuto di riscontrare discordanza fra il titolo del disegno di legge e il suo contenuto. È stato osservato che è errato parlare di autorizzazione di spesa per gli « enti di sviluppo » che ancora non esistono, mentre la spesa è autorizzata a favore degli enti di riforma fondiaria. Il contrasto — si è detto — potrebbe sollevare dubbi di interpretazione e creare con ciò difficoltà di applicazione.

Ad evitare tali inconvenienti, l'onorevole Carelli ha proposto un ordine del giorno inteso a dissipare ogni eventuale dubbio di interpretazione.

È stato risposto dal relatore e dal rappresentante del Governo che nessun dubbio di interpretazione potrà sorgere nella applicazione della legge perchè nell'articolo 1 è detto esplicitamente che si intende provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria.

Ove poi, si rifletta che tali enti e sezioni, in virtù del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948 assumono anche la qualifica di *enti di sviluppo* in quan-

to svolgono le funzioni indicate in quel decreto, e che nello stesso disegno di legge esaminato, una parte delle somme è destinata a provvedere a studi, rilevazioni e ricerche per i compiti previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica, il contrasto fra il titolo e la natura del disegno di legge è soltanto apparente se non addirittura inesistente.

Per queste considerazioni la Commissione ha respinto l'emendamento del senatore Grimaldi inteso a cambiare il titolo del disegno di legge, mentre ha accolto, *ad abundantiam*, l'ordine del giorno del senatore Carelli nel seguente testo:

« L'8ª Commissione del Senato, nell'approvare il disegno di legge, riconoscendone l'urgenza, ritiene opportuno interpretare la denominazione relativa alla spesa nel senso che, nella fattispecie, per Enti di sviluppo debbono intendersi le organizzazioni di cui agli articoli del disegno di legge ».

La Commissione ha anche approvato il seguente ordine del giorno dei senatori Santarelli, Gomez d'Ayala, Marchisio e Conte:

« L'8ª Commissione del Senato, in considerazione della insostituibile funzione di ammodernamento e di difesa dell'azienda a proprietà coltivatrice che ormai unanimemente viene attribuita alla cooperazione agricola, al fine di creare fin da adesso condizioni favorevoli all'istituzione ed al funzionamento degli enti regionali di sviluppo agricolo nel quadro di una programmazione democratica, invita il Governo ad intervenire con prontezza e con mezzi adeguati perchè sia potenziata l'attività delle cooperative agricole estendendola alla più larga base sociale di imprese coltivatrici ed ai più vitali settori della produzione, della trasformazione, del mercato ».

Definiti con quanto si è detto i limiti e il carattere del disegno di legge, il relatore confida che all'approvazione degli articoli da parte della Commissione seguirà il voto finale, favorevole dell'Assemblea.

Di Rocco, relatore

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È autorizzata la spesa di lire 14 miliardi e 500 milioni per provvedere agli oneri generali e di funzionamento degli enti e sezioni di riforma fondiaria di cui all'articolo 1 della legge 9 luglio 1957, n. 600.

Art. 2.

La somma di cui al precedente articolo è stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed è erogata nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 26 della legge 12 maggio 1950, n. 230, ed all'articolo 5 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Entro il limite del 5 per cento della somma di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a provvedere, direttamente o per concessione, a studi, rilevazioni e ricerche, anche sperimentali, ai fini dell'attuazione dei compiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1962, n. 948.

Art. 3.

È autorizzata la spesa di lire 300 milioni da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente per lo svi-

luppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania, a reintegrazione del fondo patrimoniale dell'Ente stesso, che resta fissato nella misura stabilita dall'articolo 5, primo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281, computandosi le successive integrazioni, di cui all'articolo 6, lettera a), della legge 9 luglio 1957, n. 600, e all'articolo 1, lettera a), della legge 9 febbraio 1963, n. 122, come contributi statali nelle spese di funzionamento.

Per l'esercizio 1963-64 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni, da erogarsi dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste a favore dell'Ente indicato nel comma precedente, a titolo di contributo per le spese di funzionamento.

Art. 4.

All'onere di lire 15 miliardi, dipendente dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1963-64 si farà fronte, per lire 12 miliardi, con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale e, per lire 3 miliardi, con una parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione della legge 30 ottobre 1963, n. 1456, concernente l'unificazione delle aliquote dell'imposta di bollo sulle cambiali.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a disporre con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.